



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 60 Data 06/06/2012	OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014.
--	-----------------	--

L'anno **duemiladodici** il giorno sei del mese di **Giugno** alle ore **19,45** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Finanziario Rag.ra Consuelo Carta;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile inserito nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott..ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione del progetto del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre;
- l'art. 162 del suddetto D.L.vo dispone che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che la situazione corrente non può presentare un disavanzo;
- gli artt. 151, 170 e 171 del citato D.L.vo prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni e gli altri allegati previsti dall'art. 172 e da altre norme di legge;
- l'art. 174, commi 1 e 2 del suddetto D.L.vo stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito con decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 al 31/03/2012 e ulteriormente al 30/06/2012 dal comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 27, comma 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento."*;

VISTI:

- il D.P.R. n. 194/96 con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione del D.L.vo n. 77/95;
- il D.P.R. n. 326/98 con il quale è stato approvato il nuovo modello di relazione previsionale e programmatica;

DATO ATTO CHE:

- il Settore finanziario, tenuto conto delle richieste e indicazioni pervenute dagli uffici comunali nonché dagli assessori per le materie di competenza, ha predisposto la bozza di bilancio per l'esercizio 2012 in variazione alle previsioni definitive indicate nel bilancio 2011, sulla base di atti giuridici, contratti o previsioni rapportate ai costi dei servizi ed ai programmi formulati;
- i Comuni provvedono annualmente a verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi nn.67/62, 865/71 e 457/78 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- il fondo di riserva viene iscritto nel bilancio di previsione in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ai sensi dell'art. 166, c. 1 del D.L.vo n. 267/2000;
- i trasferimenti erariali sono previsti nella misura indicata sul sito INTERNET del Ministero dell'Interno aggiornata al 01/06/2012 alla voce "proiezione provvisoria assegnazioni 2012";
- le previsioni di entrata relative al gettito dell'IMU sono state iscritte in bilancio in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del MEF, ad aliquote base come previsto dall'art. 13 comma 12bis del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito dalla L. 214/2011 e come modificato dalla L. n. 44/2012;
- il comma 10 dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26/04/2012, ha abrogato l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica a decorrere dal 01/04/2012, anche per i comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale, prevedendo che il minore gettito per gli enti locali sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni, con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dal comma 11 dell'articolo sopracitato;
- lo stanziamento del Fondo Unico previsto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 2/2007 (legge finanziaria 2007) è previsto nella misura stabilita dalla L.R. n. 6 del 15/03/2012 (legge finanziaria 2012), mentre i trasferimenti a specifica destinazione attesi sono stati iscritti, sulla base delle stime e delle valutazioni dei settori interessati (le corrispondenti spese saranno attivate al momento della concessione, come previsto dal TUEL);
- le previsioni di spesa relative al personale tengono conto dei vincoli disposti dagli artt. 9 e 14 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e sono contenute nei limiti del CCNL dei dipendenti degli EE.LL. dell'11/04/2008 (quadriennio normativo 2006/2009 e CCNL biennio economico 2008/2009) e dei vigenti CCNL dei Segretari comunali, tenendo conto del riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale; si conferma anche per l'anno 2012 la destinazione di € 16.800,00 ai sensi della L.R. n. 19/1997 (le cui risorse sono confluite nel Fondo Unico RAS di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007), ad incremento del fondo variabile di produttività di cui all'art. 31, c. 3 del CCNL del 22/01/2004;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2012-2014;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE, sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità interno contenuta nella legge di stabilità 2012:

- a) a partire dall'anno 2012 tutti gli enti locali devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 15,6% per l'anno 2012 e al 15,4% a decorrere dall'anno 2013 calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2006-2008;
- b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate agli enti locali sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- c) nel caso in cui l'ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, individuata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 0,4% delle spese correnti medie 2006-2008;

Atteso che, sulla base della disciplina sopra citata, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, calcolato tenendo conto dell'ulteriore 0,4% di concorso alla manovra sulle spese correnti medie 2006-2008, è pari a:

PATTO DI STABILITA'**SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA**

Anno 2012 **€ 1.433,33**

Anno 2013 **€ 1.408,77**

Anno 2014 **€ 1.408,77**

come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge inoltre che le previsioni di competenza e di cassa, degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno inseriti nel bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, sono in linea con gli obiettivi programmatici;

VISTO, inoltre, l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:

Anno 2012: **8%** Anno 2013: **6%** Anno 2014: **4%**

TENUTO CONTO, inoltre, che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato, alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, destinata ai comuni soggetti a patto, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012;

- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;

- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni e non viene neutralizzato ai fini patto;

RICHIAMATO infine l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

TENUTO CONTO CHE:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalle misure di contenimento delle spese solamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti del SSN (per i quali costituiscono disposizioni di principio) con ciò confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci;
- negli stanziamenti di bilancio si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 78/2010;

CONSIDERATO CHE:

- si conferma per l'anno 2012 l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RRSSUU in base alle disposizioni del D.L.vo n.507/1993 e successive modificazioni, con le stesse tariffe approvate per l'anno 2009 con deliberazione della G.C. n. 37 del 23/03/2009, che garantiscono una copertura dei costi del servizio in misura pari all'88,30%, al netto dei fondi di bilancio che finanziano le agevolazioni previste dal vigente regolamento TARSU ai sensi dell'art. 67 del D.L.vo n. 507/1993 (la TARSU deve coprire il costo complessivo del servizio in misura non inferiore al 50%);

- per la TOSAP si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 52 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi pertanto della facoltà di cui all'art. 31, c. 20 della L n. 448/1998, e che il relativo servizio è affidato in concessione a terzi;
- per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 53 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni, non avvalendosi, pertanto, della facoltà di cui all'art. 62 del DL.vo n. 446/1997 e che il relativo servizio è affidato in concessione a terzi;
- per i servizi ed interventi socio assistenziali ed educativi nonché per i servizi scolastici nei quali è prevista la compartecipazione degli utenti al costo del servizio si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazioni della G.C. n. 24 del 19/02/2007 e n. 38 del 23/03/2009, dando atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale;
- dal 01/07/2000 il servizio idrico integrato è gestito in concessione dalla società ACQUAVITANA S.p.A. a prevalenza di capitale privato, partecipata al 49% dal Comune di Sinnai;
- dal 01/10/2007 il servizio di igiene ambientale è affidato in concessione alla società CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l. a partecipazione maggioritaria pubblica (60% di capitale conferito in parti uguali dai Comuni di Sinnai, Monserrato e Selargius), il cui socio privato è la società GESENU S.p.A. (quota di partecipazione 40%);
- in attuazione della deliberazione del C.C. n. 46 del 19/12/2007 è stata costituita con atto Rep. N. 95867 Racc. 39426 del 22/06/2009, a rogito del notaio Dott. Ernesto Quinto Bassi, la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione partecipata in misura prevalente dai Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis cui ha aderito il "Consorzio Progetto Sociale – Società Consortile Cooperativa – ONLUS" costituito fra le cooperative sociali già facenti parte dell'A.T.I. "Cooperativa sociale Il Cigno, Cooperativa sociale Impara con Noi, Cooperativa sociale CTR onlus e Cooperativa sociale Che Frades, partner privato opzionato, come scaturito dalla procedura di evidenza pubblica precedentemente espletata, cui affidare direttamente la gestione integrata associata dei servizi socio assistenziali ed educativi nonché quelli a rilevanza socio sanitaria; la suddetta fondazione di partecipazione, la quale, con determinazione n. 1329 del 10/12/2009 del Direttore del servizio Affari Generali ed Istituzionali della Direzione Generale della Presidenza della RAS, è stata iscritta al n. 140 del Registro regionale delle Persone Giuridiche della RAS e, per effetto dell'iscrizione, ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato, con decorrenza dal 01/01/2010 è affidataria diretta, ai sensi dell'art. 37, c. 8 della L.R. n. 7 del 21/04/2005 dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, qualificati dagli enti medesimi privi di rilevanza economica;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 54 del 06/06/2012 ad oggetto "Approvazione proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- n. 55 del 06/06/2012 ad oggetto "Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e piano annuale delle assunzioni anno 2012;
- n. 15 del 05/03/2012 con la quale venivano adottati gli schemi del programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 ed il relativo Elenco annuale 2012;

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2012;

VISTA la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio di previsione pluriennale, predisposti per il triennio 2012/2014;

DATO ATTO che il progetto di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

VISTI:

- il D.L.vo n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nonché la relazione previsionale e programmatica e il progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014, nelle risultanze finali relative al Bilancio annuale 2012:

PARTE I[^]	ENTRATE	PREVISIONI DI COMPETENZA	
TITOLO I° -	Entrate tributarie	€	4.935.851,00
TITOLO II° -	Trasferimenti correnti	€	9.888.292,73
TITOLO III° -	Entrate extratributarie	€	878.833,01
TITOLO IV° -	Alienazioni e trasferimenti di capitale	€	19.123.372,98
TITOLO V° -	Accensione di prestiti	€	4.141.060,52
TITOLO VI° -	Entrate da servizi per conto terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	40.832.903,95
	Avanzo di amministrazione		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€	40.832.903,95
PARTE II[^]	SPESE		
TITOLO I° -	Spese correnti	€	15.139.237,33
TITOLO II° -	Spese in conto capitale	€	19.304.502,81
TITOLO III° -	Spese per rimborso di prestiti	€	4.523.670,10
TITOLO IV° -	Spese per conto di terzi	€	1.865.493,71
	TOTALE	€	40.832.903,95
	Disavanzo di amministrazione		
	TOTALE GENERALE SPESA	€	40.832.903,95

- di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012/2014 derivanti dall'adesione al patto di stabilità e crescita, con il rispetto delle disposizioni di cui dell'art. 30, 31 e 32 della L. n. 183 del 12/11/2011 (c.d. "Legge di stabilità 2012");
- di proporre per l'esercizio 2012 il seguente sistema di tariffe tributarie nonché tariffe e prezzi pubblici per le funzioni di beni e servizi:
 - si conferma per l'anno 2012 l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RRSSUU in base alle disposizioni del D.L.vo n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con le stesse tariffe approvate per l'anno 2009 con deliberazione della G.C. n. 37 del 23/03/2009, che garantiscono una copertura dei costi del servizio in misura pari all'88,30%, al netto dei fondi di bilancio che finanziano le agevolazioni previste dal vigente regolamento TARSU ai sensi dell'art. 67 del D.L.vo n. 507/1993 (la TARSU deve coprire il costo complessivo del servizio in misura non inferiore al 50%);
 - per la TOSAP si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 52 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, non avvalendosi pertanto della facoltà di cui all'art. 31, c. 20 della L. n. 448/1998, e che il relativo servizio è affidato in concessione a terzi;
 - per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazione della G.C. n. 53 del 14/03/2005, dando atto che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, non avvalendosi pertanto della facoltà di cui all'art. 62 del DL.vo n. 446/1997, e che il relativo servizio è affidato in concessione a terzi;
 - per i servizi ed interventi socio assistenziali ed educativi e per i servizi scolastici nei quali è prevista la compartecipazione degli utenti al costo del servizio si confermano anche per il 2012 le tariffe approvate con deliberazioni della G.C. n. 24 del 19/02/2007 e n. 38 del 23/03/2009, dando atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale;
 - di individuare il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con separato provvedimento;
- di dare atto che le spese di personale, rispettano i limiti di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 296/2006 e dell'art. 76, c. 7 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- di allegare al bilancio di previsione, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, a dimostrazione che il bilancio di previsione è stato redatto iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto;
- di incaricare i responsabili di settore, nel dare attuazione ai programmi, di garantire un continuo coordinamento tra di essi al fine di effettuare un monitoraggio puntuale sull'andamento degli accertamenti/impegni di parte corrente e dei flussi di cassa di

entrata/uscita di parte investimento al fine di informare l'organo esecutivo ed apportare gli opportuni correttivi, qualora l'andamento della gestione renda difficoltoso il rispetto dei vincoli del patto di stabilità e/o il mantenimento degli equilibri di bilancio;

- Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 04/06/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo CARTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 04/06/2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo CARTA

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 08/06/2012	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia